



ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI

REGOLAMENTO del PARCO

**Art. 15
L.R. 16.03.1994 n. 24**

**Approvato con Deliberazione
del Consiglio Direttivo n. 98 del 7 luglio 2008**

INDICE

<u>TITOLO I – NORME ED INDIRIZZI GENERALI.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 1 – Oggetto.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 2 – Efficacia</u>	<u>5</u>
<u>Art. 3 – Finalità.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 4 – Norme di riferimento</u>	<u>5</u>
<u>Art. 5 – Strumenti di attuazione dell’Ente Parco.....</u>	<u>6</u>
<u>TITOLO II – TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICA.....</u>	<u>7</u>
<u>CAPO I – Tutela degli habitat.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 6 – Conoscenza e tutela degli habitat.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 7 – Habitat particolarmente protetti.....</u>	<u>7</u>
<u>CAPO II – Tutela della flora e della vegetazione.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 8 - Tutela della vegetazione spontanea e di quella di impianto antropico</u>	<u>7</u>
<u>Art. 9 – Flora particolarmente protetta.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 10 - Tutela della flora.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 11 – Specie non autoctone.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 12 - Interventi sulla vegetazione.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 13 – Gestione del bosco e operazioni selvicolturali.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 14 - Viabilità forestale.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 15 – Uso delle risorse vegetali.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 16 – Raccolta del pungitopo.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 17 – Funghi epigei.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 18 – Raccolta del tartufo.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 19 – Raccolta di altri prodotti naturali.....</u>	<u>11</u>
<u>CAPO III – Tutela della fauna.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 20 – Tutela della fauna.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 21 – Fauna particolarmente protetta.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 22 – Uso delle risorse animali.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 23 – Immissioni e prelievi della fauna autoctona.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 24 – Specie non autoctone.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 25 – Animali di affezione e conduzione di cani.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 26 – Interventi di gestione faunistica.....</u>	<u>13</u>
<u>TITOLO III – ATTIVITÀ E FRUIZIONE</u>	<u>14</u>
<u>CAPO I – Attività.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 27 – Attività favorite e promosse dall’Ente Parco.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 28 – Ricerca scientifica</u>	<u>14</u>
<u>Art. 29 - Didattica naturalistica.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 30 – Attività consentite.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 31 - Attività agro-pastorali</u>	<u>15</u>
<u>Art. 32 – Attività di produzione, distribuzione e somministrazioni di alimenti</u>	<u>15</u>
<u>Art. 33 – Attività balneari.....</u>	<u>15</u>
<u>CAPO II – Fruizione del territorio.....</u>	<u>15</u>

Art. 34 - Accesso.....	15
Art. 35 – Accesso all’arenile.....	16
Art. 36 – Accesso alla Marina di Vecchiano.....	16
Art. 37 - Svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative.....	16
Art. 38 – Aree escluse dalle attività sportive e ricreative.....	16
Art. 39 - Acque interne.....	17
Art. 40 - Disciplina della navigazione e della pesca nel Lago e nel Padule di Massaciuccoli ed acque adiacenti.....	17
Art. 41 - Disciplina delle gare veliche nel Lago di Massaciuccoli.....	18
Art. 42 - Disciplina della navigazione sul Fiume Serchio in aree soggette al Piano per il Parco.....	18
Art. 43 - Divieti.....	19
TITOLO IV - TIPOLOGIA E MODALITÀ DI COSTRUZIONE DI OPERE E MANUFATTI.....	20
Art. 44 – Tipologia e modalità di costruzione dei manufatti.....	20
Art. 45 – Opere ed interventi vietati.....	20
Art. 46 – Opere ed interventi su strutture e manufatti lungo le acque interne del territorio soggetto al Piano per il Parco.....	20
Art. 47 Impianti puntuali per pubblica utilità.....	21
TITOLO V – EMISSIONI E SCARICHI	22
Art. 48 - Emissioni sonore.....	22
Art. 49 - Emissioni luminose.....	22
Art. 50 – Immissione e scarico in acqua e sul terreno	22
Art. 51 – Rifiuti e abbandono di oggetti.....	23
TITOLO VI - NULLA OSTA.....	24
Art. 52 - Nulla osta- Autorizzazione	24
Art. 53 - Procedura per il nulla osta	24
Art. 54 - Esibizione del nulla osta.....	25
Art. 55 - Assenza o difformità dal nulla osta o da autorizzazione.....	25
TITOLO VII - DANNI ALLE COLTURE PROVOCATI DA SELVATICI.....	26
Art. 56 - Attività di controllo.....	26
Art. 57 - Prevenzione.....	26
Art. 58 - Indennizzo	26
Art. 59 - Procedimento di accertamento.....	26
Art. 60 - Calcolo indennizzo.....	27
TITOLO VIII - SISTEMA SANZIONATORIO	28
Art. 61 - Sanzioni amministrative.....	28
Art. 62 - Procedure sanzionatorie.....	28
Art. 63 - Sospensione e riduzione in pristino.....	28
TITOLO IX – NORME FINALI	29
Art. 64 – Aggiornamento degli allegati.....	29
Art. 65 – Recepimento delle normative sopraordinate.....	29
ALLEGATO A: HABITAT PARTICOLARMENTE PROTETTI.....	30

<u>ALLEGATO B: ENTITÀ VEGETALI (SPECIE, SOTTOSPECIE O GRUPPI DI SPECIE) PARTICOLARMENTE PROTETTE.....</u>	<u>31</u>
<u>ALLEGATO C: SPECIE FUNGINE DI CUI È AMMESSA LA RACCOLTA.....</u>	<u>33</u>
<u>ALLEGATO D: SPECIE DI SPUGNOLE.....</u>	<u>34</u>
<u>ALLEGATO E: FUNGHI RACCOGLIBILI SENZA LIMITAZIONI SULLA DIMENSIONE DEL CAPPELLO.....</u>	<u>35</u>
<u>ALLEGATO F: PERIODI E QUANTITATIVI MASSIMI GIORNALIERI DI RACCOLTA DI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO.....</u>	<u>36</u>
<u>ALLEGATO G: QUANTITATIVI MASSIMI GIORNALIERI DI RACCOLTA DI PRODOTTI NATURALI.....</u>	<u>37</u>
<u>ALLEGATO H: FAUNA PARTICOLARMENTE PROTETTA.....</u>	<u>38</u>
<u>ALLEGATO I: CANALI NAVIGABILI NEL BACINO DEL MASSACIUCCOLI</u>	<u>39</u>
<u>ALLEGATO L: PORZIONE DI LAGO PER GARE VELICHE.....</u>	<u>40</u>
<u>ALLEGATO M: DATA LIMITE PER RACCOLTA DEI PRODOTTI AGRICOLI</u>	<u>41</u>

TITOLO I – NORME ED INDIRIZZI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, formato ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 16.03.1994 n. 24 e dell'art. 11 della Legge 6.12.1991 n. 394, disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio soggetto al Piano del Parco (di seguito indicato anche come territorio del parco), di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 515 del 12.12.1989.
2. Il territorio dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli si estende sul territorio individuato dalla cartografia in scala 1:10.000 allegata alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 515 del 12.12.1989.

Art. 2 – Efficacia

1. Le presenti norme sono prescrittive.
2. Il presente Regolamento acquista efficacia dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; entro tale data gli Enti Locali interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine, le disposizioni del Regolamento dell'Ente Parco prevalgono su quelle degli Enti Locali tenuti alla loro applicazione.

Art. 3 – Finalità

1. L'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli ha lo scopo di tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e storiche del litorale pisano e lucchese, in funzione dell'uso sociale di tali valori, nonché di promuovere la ricerca scientifica e la didattica naturalistica, in attuazione dell'art. 1 della Legge Regionale 13.12.1979 n. 61.
2. Nell'ambito del Parco l'ambiente naturale è conservato in assoluto nella sua integrità secondo i riferimenti ambientali individuati dal Piano del Parco.
3. E' tutelata la biodiversità da considerarsi per tutti gli animali e piante atti a garantirla.

Art. 4 – Norme di riferimento

1. Le direttive della Comunità Europea, le leggi dello Stato, della Regione, i Piani, i Programmi ed i provvedimenti a carattere generale dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli costituiscono la legislazione e la normativa di riferimento del presente Regolamento.
2. In particolare costituiscono leggi e norme specifiche di riferimento :
 - Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 "Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici";
 - Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 "Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica";
 - D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: "Regolamento concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Legge della Regione Toscana 6.04.2000 n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali , della flora e della fauna selvatiche"
 - Legge 6.12.1991 n. 394 " Legge Quadro sulle aree protette" e successive modificazioni e integrazioni;
 - Legge della Regione Toscana 11.04.1995 n. 49 "Norme sui Parchi, le Riserve naturali e le aree protette d'interesse locale " e successive modificazioni ed integrazioni;

- Legge della Regione Toscana 13.12.1979 n. 61 “Istituzione del Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli”;
- Legge della Regione Toscana 16.03.1994 n. 24 “Istituzione degli Enti Parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi”;
- Legge della Regione Toscana 12.01.1994 n. 3 “Recepimento della Legge 11.2.1992 n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio “, con particolare riferimento all’art. 23 per quanto riguarda l’esercizio venatorio nelle aree contigue del Parco;
- Legge della Regione Toscana 13.08.1998 n. 60 “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali “;
- Legge della Regione Toscana 21.03.2000 n. 39 “Legge Forestale della Toscana” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge della Regione Toscana 3.01.2005 n. 1 “Norme per il governo del territorio”.

Art. 5 – Strumenti di attuazione dell’Ente Parco

1. A norma della legge regionale del 16.04.1994 n. 24, sono strumenti d’attuazione dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli:
 - il Piano per il Parco
 - il Piano Pluriennale Economico e Sociale
 - il presente Regolamento
 - i Piani di Gestione delle Tenute di cui all’art. 16 della Legge Regionale 16.04.1994 n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II – TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICA

CAPO I – Tutela degli habitat

Art. 6 – Conoscenza e tutela degli habitat

1. L'Ente Parco tutela tutti gli habitat naturali e seminaturali presenti nel suo territorio.
2. L'Ente Parco promuove la conoscenza degli habitat e degli elementi naturali che li compongono, favorendo la ricerca scientifica.
3. L'Ente Parco promuove la conoscenza degli habitat presenti nel territorio del Parco anche attraverso forme di educazione ambientale.
4. Qualsiasi intervento nel territorio del Parco deve tener conto dell'habitat all'interno del quale è effettuato e delle sue molteplici componenti che lo caratterizzano, e comunque di tutti quei fattori che possono avere sull'habitat e sul suo equilibrio ricadute negative.
5. Qualsiasi uso del territorio nel Parco deve tener conto dell'habitat all'interno del quale è effettuato e delle sue molteplici componenti che lo caratterizzano, e comunque di tutti quei fattori che possono avere sull'habitat e sul suo equilibrio ricadute negative.

Art. 7 – Habitat particolarmente protetti

1. Sono particolarmente protetti gli habitat elencati nell'allegato A della L.R. 56/2000 e successive modificazioni.
2. Nel territorio del parco sono particolarmente protetti gli habitat elencati nell'allegato A al presente regolamento, per la delicatezza e per la vulnerabilità degli ecosistemi in essi presenti, nonché per la limitatezza di estensione e per l'importanza che rivestono nel quadro complessivo del territorio del parco.
3. Nelle riserve naturali integrali non sono permesse attività produttive, la raccolta dei prodotti del sottobosco e le attività agrosilvopastorali.
4. Per gli Habitat particolarmente protetti i piani di gestione dovranno garantire specifiche misure di conservazione alla luce di quanto previsto nelle schede dei SIR allegate alla Delibera di Giunta Regionale n. 644 del 5/07/2004.

CAPO II – Tutela della flora e della vegetazione

Art. 8 - Tutela della vegetazione spontanea e di quella di impianto antropico

1. Il Parco tutela la flora e la vegetazione spontanea nonché le presenze vegetali di impianto antropico che rivestono valore naturalistico e/o paesaggistico in relazione alla tutela degli habitat naturali o dei paesaggi colturali presenti all'interno dell'area protetta.
2. Qualsiasi intervento sulla flora e sulla vegetazione deve essere conforme al presente regolamento, al piano del parco, ai piani di gestione, agli altri strumenti attuativi dell'Ente Parco e, se necessita di nulla osta, alle prescrizioni, condizioni ed indicazioni contenute nello stesso.

Art. 9 – Flora particolarmente protetta

1. Sono particolarmente protette le specie vegetali elencate nell'allegato C della L.R. 56/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono inoltre particolarmente protette le specie o gruppi di specie vegetali contenute nell'allegato B al presente regolamento.
3. Sono particolarmente protetti gli alberi monumentali inseriti nell'elenco regionale di cui alla L.R. 60/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per la Flora particolarmente protetta i piani di gestione dovranno garantire specifiche misure di conservazione alla luce di quanto previsto nelle schede dei SIR allegate alla Delibera di Giunta Regionale n. 644 del 5/07/2004.

Art. 10 - Tutela della flora

1. E' vietato il danneggiamento e/o la distruzione di specie arboree e di sottobosco, di novellame, anche mediante l'esercizio del pascolo di mandrie e/o greggi o singoli capi di bestiame o appiccandovi il fuoco.
2. E' consentita la ripulitura, previamente autorizzata dall'Ente Parco, degli argini e del letto di fossati e canali e di altre opere idrauliche, mediante lo sfalcio con esclusione del periodo di riproduzione della fauna (dal 15 marzo al 31 luglio). Lo sfalcio nel periodo di riproduzione della fauna è ammesso solo in caso di interventi urgenti connessi alla salute umana e/o alla sicurezza idraulica, minimizzando il danno secondo le prescrizioni da impartirsi con il nulla osta. In ogni caso è fatto divieto di utilizzare il fuoco.
3. Nelle aree contigue in zone palustri, è consentito, senza nulla osta, solo l'uso di mezzi manuali per la gestione dei chiari adiacenti agli appostamenti fissi di caccia, per un diametro massimo di 80 metri, escludendo il periodo compreso fra il 15 marzo ed il 31 luglio.
4. L'uso dei mezzi meccanici o del fuoco nella gestione delle aree palustri è soggetto a nulla osta e può essere finalizzato solo a interventi e progetti di tutela ambientale o di ricerca scientifica, autorizzati in deroga ai divieti imposti dal presente regolamento.

Art. 11 – Specie non autoctone

1. E' vietata l'immissione nel territorio del Parco di specie non autoctone di qualunque tipo, in particolare nelle aree boscate, nelle zone di arenile, nelle zone umide, nelle zone di rimboschimento e nelle zone di riallagamento.
2. Il divieto non si applica nei giardini, negli orti, nelle zone agricole, nelle aree di pertinenza dell'edilizia esistente e nelle zone di recupero edilizio ed urbanistico funzionale. La piantumazione, in queste zone, di specie non autoctone è condizionata al preventivo nulla osta dell'Ente Parco.

Art. 12 - Interventi sulla vegetazione

1. Tutti gli interventi sulla vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea, di raccolta, prelievo abbattimento e comunque di modifica allo stato naturale dei luoghi, sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Ente Parco.
2. In deroga al precedente comma, nelle aree di pertinenza degli edifici e lungo la viabilità principale, sono consentite operazioni di ordinaria manutenzione della vegetazione, quali pulizia, sfalci, decespugliamento, potature e simili, nonché di messa in sicurezza, quali spalcatore e potatura delle branche laterali di arbusti o alberi.
3. Sono abbattibili senza autorizzazione le piante da frutto di impianto artificiale, radicate in giardini, orti o aree di pertinenza, che non costituiscono emergenze di carattere storico, naturalistico e paesaggistico-architettonico.
4. Il taglio al piede di individui di *Robinia pseudoacacia* è consentito esclusivamente nel periodo dal 1 luglio al 15 settembre, dandone comunicazione all'Ente Parco.
5. Il taglio al piede di *Ailanthus altissima* è consentito solo dopo l'accertamento della morte dell'individuo, che potrà essere provocata anche artificialmente.

Art. 13 – Gestione del bosco e operazioni selvicolturali

1. La modalità di taglio dei boschi dovrà essere conforme a quanto previsto dal regolamento di applicazione della Legge Forestale della Regione Toscana, dai piani forestali se esistenti, e dallo specifico nulla osta dell'Ente Parco.
2. Nelle aree umide (zone di lama) interne al bosco non è consentito alcun intervento di riempimento con materiale di alcun tipo, nemmeno di origine vegetale.
3. L'abbattimento degli alberi deve essere guidato in modo da recare minori danni possibili alla vegetazione arborea od arbustiva non scelta per il taglio. In caso di sfolli o diradamenti va seguito un preciso criterio colturale da definirsi in sede di pianificazione o progettazione di concerto tra il soggetto proponente l'intervento e gli uffici dell'Ente Parco preposti all'istruttoria per il rilascio del nulla osta. In casi particolari le piante dovranno essere segnate dai tecnici dell'Ente Parco con apposito martello forestale.
4. Nella gestione del bosco dovranno essere utilizzati criteri afferenti la selvicoltura naturalistica. A tal fine l'Ente Parco potrà approvare specifici disciplinari tecnici cui si dovranno attenere gli operatori.
5. Ai fini della gestione naturalistica del bosco, i Piani di Gestione stabiliranno il numero di alberi morti in piedi e a terra da lasciare in sito, ovunque non costituiscano pericolo o intralcio alla viabilità esistente. Nei casi di assenza di specifica indicazione dei piani di gestione, il numero di piante morte da lasciare in loco per ettaro è 2 per quelle in piedi e 1 per quelle a terra.
6. Ferma restando la necessità di nulla osta, la scuotitura manuale e meccanica per la raccolta degli strobili (o infruttescenze) di pino domestico e marittimo, per la quale necessita autorizzazione dell'Ente Parco, non è consentita nelle zone di riserva naturale, nelle aree di lama e nei complessi forestali ove sussistano specifici motivi ambientali, quali il pericolo di stabilità delle piante.
7. La scuotitura, di cui al precedente comma, eseguita con macchine scuotitrici o vibratrici andrà attuata secondo le seguenti modalità:
 - dovrà essere eseguita nel periodo dal 1 novembre al 28 febbraio;
 - le piante di pino domestico dovranno avere età compresa fra anni 30 ed anni 80;
 - non è consentita la scuotitura nei giorni di gelo, neve o pioggia;
 - in caso di rugiada le operazioni di scuotitura dovranno iniziare dopo le ore 10,00;
 - non è consentita nelle pinete oggetto di diradamento, nei tre anni successivi all'intervento;
 - l'avvicinamento della macchina vibratrice alle piante andrà effettuato senza provocare danni alle altre presenze arboree radicate in prossimità del pino domestico;
 - ciascuna pianta potrà essere sottoposta ad un massimo di due vibrazioni, che dovranno essere impartite in modo graduale e progressivo per un tempo non superiore ai 10 secondi;
 - non sono consentite le operazioni di decespugliamento del sottobosco sull'intera superficie di lavoro, salvo specifiche indicazioni da richiedere per ciascuna zona trattata.

Art. 14 - Viabilità forestale

1. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria alla viabilità forestale sono consentite, previo nulla osta dell'Ente Parco, fatte salve le operazioni di taglio della vegetazione arbustiva ed arborea laterale alla viabilità forestale con appiombatura della stessa vegetazione in corrispondenza dei limiti esterni della carreggiata costituente la sezione viaria, eseguite nel rispetto dell'art. 12.

2. Nelle operazioni di ricarica stradale è vietato l'uso di inerti ottenuti da riciclo di materiali di demolizione.
3. E' sempre consentito l'abbattimento di alberi pericolanti che siano causa di concreto pericolo a persone o cose, dandone tempestiva comunicazione all'Ente Parco completa di documentazione fotografica che accerti lo stato di pericolo.

Art. 15 – Uso delle risorse vegetali

1. Nel Parco è vietata la raccolta di muschi, licheni, sfagni e terriccio naturale.
2. L'Ente Parco disciplina la razionale raccolta dei funghi (ipogei ed epigei) e di alcuni prodotti del bosco (bacche, turioni, etc.).
3. L'autorizzazione per la raccolta dei funghi e dei tartufi, di cui ai successivi artt. 17 e 18, è rilasciata dal Parco, su richiesta dell'interessato, a seguito di esame colloquio, con emissione di apposito tesserino personale contenente le generalità del possessore.
4. Il tesserino di cui al precedente comma ha validità triennale ed è rinnovabile; l'Ente Parco, con specifico provvedimento, ne stabilirà le caratteristiche, le modalità di rilascio e quelle di rinnovo.
5. La raccolta dei prodotti naturali e del sottobosco, di cui agli articoli 16,17,18, 19, può essere effettuata nelle aree di proprietà pubblica aperte al pubblico. Nelle restanti aree la raccolta può essere effettuata solo con l'autorizzazione del proprietario e/o dell'amministrazione competente.
6. La raccolta dei prodotti naturali e del sottobosco, di cui agli articoli 16,17,18, 19, è vietata nelle aree di riserva naturale, nelle aree rimboschite ed in altre aree che possono essere individuate dai Piani di Gestione e saranno segnalate con specifici cartelli. Per comprovati motivi didattici e/o scientifici, previo rilascio di specifica autorizzazione, la raccolta può essere effettuata su tutto il territorio del Parco.
7. Durante la raccolta dei prodotti naturali e del sottobosco, di cui agli articoli 16,17,18, 19, è vietato estirpare, tagliare, rimuovere o comunque danneggiare il manto vegetale e lo strato umifero con l'ausilio di attrezzi quali: rastrelli, falci, uncini e simili. E' altresì vietato calpestare, manomettere, e strappare senza scopi di raccolta le specie fungine, anche se non commestibili o velenose. I prodotti del bosco raccolti devono essere depositati in cestelli di vimini o di plastica o altri contenitori adeguatamente traforati.
8. È stabilita la confisca amministrativa dei prodotti di cui ai precedenti commi, raccolti in violazione alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 16 – Raccolta del pungitopo

1. La raccolta del pungitopo (*Ruscus aculeatus*) è consentita dietro rilascio di specifica autorizzazione annuale nominativa, per un massimo di 10 (dieci) persone l'anno.
2. Le persone autorizzate possono raccogliere fino ad un massimo di 300 steli al giorno per 3 giorni la settimana (il martedì, giovedì e sabato) nel periodo dal 20 novembre al 31 dicembre.
3. Gli steli devono essere recisi con taglio netto.
4. Ogni raccoglitore autorizzato deve compilare un "registro dei prelievi", che dovrà essere restituito all'Ente Parco completo di tutti i seguenti dati:
 - nominativo e generalità del raccoglitore autorizzato,
 - data e località del prelievo,
 - numero di steli prelevati,

il registro di cui sopra dovrà essere restituito entro il 20 gennaio dell'anno successivo al prelievo. La mancata restituzione del modulo, debitamente compilato, comporterà l'automatica esclusione dall'autorizzazione per l'anno successivo.

5. Per effettuare la raccolta non è consentito l'accesso e il transito con mezzi a motore sulla viabilità forestale; qualsiasi autoveicolo dovrà rimanere sulla viabilità carrozzabile principale e all'esterno delle aree boscate.

Art. 17 – Funghi epigei

1. La raccolta dei funghi epigei nel territorio del Parco è consentita dal 1 aprile al 31 dicembre e può essere esercitata, per tre giorni non consecutivi la settimana, stabiliti con provvedimento dell'Ente Parco, dal sorgere al calar del sole. Nel periodo 1 gennaio 31 marzo la raccolta dei funghi epigei non è consentita.
2. E' ammessa esclusivamente la raccolta delle specie fungine elencate nell'allegato C al presente regolamento, complessivamente per una quantità giornaliera massima di kg. 2,00 per persona e con il limite massimo di kg. 1,00 per ciascuna specie, fatto salvo il caso di un unico esemplare che superi tale limite.
3. La raccolta delle specie di spugnole, elencate nell'allegato D al presente regolamento, è consentita dal 15 marzo al 30 aprile, nella quantità massima di 30 esemplari dal diametro minimo di cm. 2,5.
4. Le Amanite (cesarea ed ovoidea) non possono essere raccolte allo stadio di ovulo chiuso. Tutti i funghi a cappello possono essere raccolti se presentano un diametro del cappello di dimensioni superiori a cm. 4, con la sola eccezione delle specie elencate nell'allegato E al presente regolamento.

Art. 18 – Raccolta del tartufo

1. Nel territorio del parco la raccolta del tartufo è vietata. Può essere autorizzata esclusivamente nelle pinete di nuovo impianto, individuate con apposito provvedimento dell'Ente, specificatamente costituite e segnalate sul campo. La loro raccolta dovrà svolgersi nell'arco della giornata, dal sorgere al calar del sole.

Art. 19 – Raccolta di altri prodotti naturali

1. In tutto il territorio del parco la raccolta dei prodotti del sottobosco elencati nell'allegato F al presente regolamento, è ammessa per tre giorni non consecutivi la settimana stabiliti con Deliberazione dell'Ente Parco, da 1 ora dopo l'alba ad 1 ora prima del tramonto. Nell'allegato F sono individuati i periodi e le quantità massime giornaliere ammesse per la raccolta per ciascuna persona.
2. La raccolta delle specie, contenute nell'allegato G al presente regolamento, può essere esercitata giornalmente da 1 ora dopo l'alba ad 1 ora prima del tramonto, con autorizzazione scritta dell'Ente Parco, in tutto il territorio del parco, con esclusione del periodo dal 1 marzo al 30 agosto, nei limiti per persona indicati dall'allegato G.

CAPO III – Tutela della fauna

Art. 20 – Tutela della fauna

1. L'Ente Parco tutela tutta la fauna selvatica in relazione alla tutela degli habitat naturali o di valore paesaggistico e al mantenimento dell'equilibrio ecologico.
2. In tutto il territorio del Parco, aree interne ed aree contigue, è vietato disturbare, molestare, danneggiare, catturare e/o uccidere gli animali delle specie selvatiche, naturali o reintrodotte, e i loro nidi, tane, dormitori, aree di rifugio ecc., fatto salvo l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue secondo quanto disciplinato dalla Legge Regionale 16.03.1994 n. 24 di istituzione dell'Ente Parco e dalla Legge quadro sulle aree protette 6.12.1991 n. 394 e ss.mm.ii.

Art. 21 – Fauna particolarmente protetta

1. Sono particolarmente protette le specie animali elencate nell'allegato B della L.R. 56/2000 e successive modificazioni.
2. Sono inoltre particolarmente protette le specie animali contenute nell'allegato H al presente regolamento.
3. Per la fauna particolarmente protetta i piani di gestione dovranno garantire specifiche misure di conservazione alla luce di quanto previsto nelle schede dei SIR allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 644 del 5/07/2004.

Art. 22 – Uso delle risorse animali

1. Sono inoltre protette le specie della fauna minore quali:
 - mammiferi di tutte le specie, escluso il topolino della casa (*Mus musculus*) e i ratti (*Rattus spp*) all'interno delle aree antropizzate;
 - anfibi di tutte le specie, compresa la rana (*Rana esculenta complex*) in tutto il territorio del parco.;
 - rettili di tutte le specie – biacco, biscia, saettone, erbettino o cecilia, luscengrela ed i serpenti di tutte le specie; le lucertole, ramarri, gechi o tarantole, testuggini terrestri o acquatiche e tartarughe marine, escluso le vipere comuni (*Vipera aspis*) entro cento metri dalle zone abitate;
 - gli invertebrati, inclusi i gasteropodi (chioccioline) oggetto di raccolta a scopo alimentare.
2. Per la tutela delle specie rare e in via di estinzione le raccolte di esemplari di tutte le specie vivi e morti, per motivi di studio e campagne di ricerca di enti pubblici e di privati, devono essere preventivamente autorizzate dal Parco.
3. La raccolta di chioccioline a scopo alimentare è consentita per un massimo di 1 Kg pro-capite, esclusivamente nelle zone agricole, e nel rispetto della Legge Regionale n. 56 del 06.04.2000.
4. Le operazioni di cattura e inanellamento degli uccelli a scopo di studio devono essere preventivamente autorizzate dal Parco; il soggetto che effettua tali operazioni deve possedere i requisiti di legge previsti dalla normativa vigente.
5. Sono consentite le operazioni necessarie per una corretta conduzione agricola ecocompatibile, l'applicazione di norme di polizia sanitaria, di fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale, nelle aree dove le stesse attività sono consentite.

Art. 23 – Immissioni e prelievi della fauna autoctona

1. L'Ente Parco garantisce la presenza della fauna selvatica autoctona in tutto il territorio del parco, aree interne e contigue, in un rapporto equilibrato che tenga conto delle diverse componenti dell'habitat.
2. Nelle aree interne l'Ente Parco attua operazione di gestione faunistica, nei modi previsti dall'art. 22 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 "legge quadro sulle aree protette".
3. Nelle aree contigue, la Provincia territorialmente competente predispone piani faunistici da sottoporre alla valutazione di incidenza di cui alla Legge Regionale n. 56 del 6 aprile 2000. Tali piani prevedono le operazioni ammissibili nell'esercizio dell'attività venatoria.
4. Le vipere comuni (*Vipera aspis*) e i nidi di calabrone (*Vespa crabro*), eventualmente presenti entro le pertinenze dalle zone abitate, possono essere allontanati da personale specializzato, dandone immediata comunicazione al Parco.

Art. 24 – Specie non autoctone

1. Nel territorio del Parco è vietata l'introduzione di specie ed ecotipi non autoctoni. L'introduzione nelle aree contigue di specie cacciabili potrà avvenire conformemente a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 23.
2. In deroga al divieto di cui al precedente comma, l'Ente Parco può autorizzare l'introduzione di specie ed ecotipi non autoctoni solo per interventi di restauro ecologico o per motivi scientifici.
3. Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica agli animali domestici, di affezione e agli animali da cortile immessi in aree pertinenti alle abitazioni e agli animali da allevamento custoditi in apposite strutture.
4. E' vietato l'abbandono degli animali di cui al precedente comma 3.

Art. 25 – Animali di affezione e conduzione di cani

1. E' vietato lasciare libero di vagare nel territorio o nelle acque del Parco qualsiasi tipo di animale di affezione.
2. Nelle zone individuate dal Piano del Parco come riserve naturali, zone boscate, zone umide, arenili, zone agricole, zone di rimboschimento, zone di riallagamento, zone umide di ripristino, i cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio. Nelle altre zone gli animali non condotti a guinzaglio devono essere tenuti sotto il comando e la responsabilità dell'accompagnatore, affinché non si allontanino e provochino danni agli ambienti naturali. Tale controllo si considera effettivamente esercitato solo se la distanza tra l'animale e l'accompagnatore non supera i 15 metri. All'interno delle aree agricole, quando non tenuti al guinzaglio, i cani possono vagare solo in un'area opportunamente recintata.
3. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, è ammesso l'uso dei cani per la pastorizia e per l'attività venatoria, ivi incluso l'allenamento/addestramento all'attività venatoria, nelle aree contigue per i periodi in cui sono consentite tali attività.
4. Per gli animali trovati vaganti, l'Ente Parco si atterrà alla normativa regionale vigente in materia di prevenzione del randagismo. Interventi di controllo attivati da altri soggetti, devono comunque essere autorizzati dall'Ente Parco.

Art. 26 – Interventi di gestione faunistica

1. Le azioni di gestione faunistica devono essere volte a valorizzare e potenziare le peculiarità degli habitat naturali e seminaturali presenti, nelle sue molteplici componenti, o a ricostituire equilibri ecologici distrutti o messi in pericolo da fattori non esclusivamente naturali.
2. L'introduzione di capi singoli o gruppi di animali di qualunque specie, anche se autoctone, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente Parco.

TITOLO III – ATTIVITÀ E FRUIZIONE

CAPO I – Attività

Art. 27 – Attività favorite e promosse dall’Ente Parco

1. Le attività favorite e promosse dall’Ente Parco sono quelle tese a migliorare la permanenza degli habitat naturali e seminaturali, ad incrementarne l’estensione, ad aumentare il numero e la qualità delle specie selvatiche animali e vegetali presenti nell’area soggetta al Piano del Parco, in un quadro complessivo di equilibrio ecologico.
2. Sono altresì favorite e promosse le attività che pur non direttamente tese alle finalità di cui al precedente comma 1, ne consentano lo svolgimento, in un quadro più generale di rapporti tra Ente Parco ed altri soggetti pubblici e privati.

Art. 28 – Ricerca scientifica

1. Nel territorio soggetto al Piano del Parco sono favorite le attività di ricerca scientifica, che devono essere utilizzate per approfondire la conoscenza e per migliorare la gestione del territorio nonché per incentivare l’educazione ambientale.
2. Le attività di ricerca scientifica possono essere promosse, oltre che dall’Ente Parco, da istituti ed enti pubblici o privati con specifiche finalità di ricerca e da altri soggetti pubblici e privati allo scopo preposti.
3. Qualsiasi attività di ricerca scientifica non deve contrastare con le finalità di conservazione degli habitat.
4. Lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, anche con carattere sperimentale e/o comprendenti raccolta di campioni o esemplari di specie animali e vegetali, avviene previa approvazione del progetto di ricerca da parte dell’Ente Parco.
5. L’atto di approvazione del progetto di ricerca, oltre alle finalità, ai tempi ed agli ambienti interessati, stabilirà le modalità per il deposito gratuito di copia dei risultati all’Ente Parco ed ai comuni interessati alla ricerca.

Art. 29 - Didattica naturalistica

1. L’Ente Parco promuove la didattica naturalistica ed ambientale, utilizzando come primario elemento il territorio e le sue particolari caratteristiche.
2. Chi esercita attività di guida ambientale nel territorio soggetto al Piano del Parco deve averne titolo e deve essere preventivamente autorizzato dall’Ente Parco, nel rispetto della vigente normativa.
3. Le visite guidate possono essere fatte esclusivamente utilizzando i sentieri, i percorsi, le aree di sosta e quanto altro necessario individuati dall’Ente Parco.

Art. 30 – Attività consentite

1. Le attività consentite sono quelle compatibili con la permanenza degli habitat naturali e seminaturali, con le specie selvatiche animali e vegetali presenti nell’area soggetta al Piano del Parco.
2. Non sono consentite attività che risultino in contrasto con le previsioni contenute nel presente regolamento e con quelle contenute nel piano del parco e nel piano di gestione.
3. Nei demani civici riconosciuti persistono gli usi civici spettanti alle comunità locali purchè non contrastanti con la normativa sulle aree naturali protette e nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici previsti dalla legge.

Art. 31 - Attività agro-pastorali

1. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 27, sono favorite le attività agro-pastorali a basso impatto ambientale.
2. E' vietato il pascolo ed il transito di greggi, mandrie e simili nelle aree boscate e rimboschite.
3. Tutte le attività agricole e agro-zootecniche devono adeguare gli impianti di scarico fognario e le concimaie alle norme igienico-sanitarie vigenti. In ogni caso tali impianti dovranno essere realizzati in modo da evitare qualsiasi forma di dispersione al suolo dei liquami.

Art. 32 – Attività di produzione, distribuzione e somministrazioni di alimenti

1. Le attività di produzione, distribuzione e somministrazione degli alimenti esercitate all'interno del territorio del parco, fermo restando il rispetto della Legge Regionale 6 aprile 2000, n. 53 “Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.)” e successive modificazioni ed integrazioni, devono favorire gli alimenti biologici, integrati e/o tipici del territorio del Parco.
2. I rapporti tra l'Ente Parco e i soggetti produttori, distributori e somministratori di alimenti dovranno tener conto della L.R. 6 aprile 2000, n. 53 “Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.)” e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33 – Attività balneari

1. Le operazioni di pulizia degli arenili devono essere preventivamente autorizzate, fatte salve le previsioni contenute nei Piani di Gestione. Le operazioni di pulizia di arenili non interessati da stabilimenti balneari, vanno effettuate preferibilmente a mano avendo cura di lasciare sulla spiaggia tutti i materiali organici e non devono interessare la fascia di arenile posizionata oltre i 20 metri dalla battigia.
2. A protezione delle strutture balneari, nella stagione invernale, possono essere collocate protezioni rimovibili in aderenza ai manufatti esistenti di aspetto decoroso, che siano regolarmente autorizzate.
3. E' vietata la collocazione, anche provvisoria, sull'arenile di reti e sistemi di recinzione a maglia stretta atti a trattenere la sabbia che possano comunque ostacolare il naturale ripascimento delle dune sabbiose.
4. E' vietato collocare, anche provvisoriamente, sulle dune manufatti, chalet, baracche, ricoveri di qualsiasi natura e materiale.

CAPO II – Fruizione del territorio

Art. 34 - Accesso

1. Ai pedoni e ai ciclisti è consentito l'accesso su tutta la viabilità del territorio soggetto al Piano del Parco, per motivi di svago e tempo libero. Sono fatte salve le limitazioni specifiche introdotte dai proprietari dei terreni e le diverse previsioni dei Piani di Gestione.
2. Ai pedoni e ai ciclisti non è consentito uscire dalla sentieristica segnata e dalle piste forestali battute, salvo le aree specificamente individuate per la sosta.
3. Le cavalcature, anche a briglia, hanno gli stessi obblighi dei pedoni e devono utilizzare solo gli appositi percorsi segnalati; sono comunque vietate le andature veloci, e tutte quelle che possano rimuovere lo strato superficiale di piste e sentieri, nonché il cavalcare sugli arenili, esclusa la battigia sul mare; sono fatti salvi i provvedimenti delle Autorità competenti.

4. E'vietato il transito a motore fuoristrada al di fuori della viabilità carrabile, possono essere ammessi solamente piccoli mezzi a motore (del tipo carrozzelle a motore elettrico e simili) per il trasporto di singoli portatori di handicap motorio o mezzi per l'attività agricola e selvicolturale .
5. Nelle zone boscate è vietato l'accesso durante le ore notturne.

Art. 35 – Accesso all'arenile

1. Alle persone è consentito l'accesso e la sosta per la fruizione della spiaggia, intesa come fascia sabbiosa priva di vegetazione, e la balneazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) è consentito unicamente a piedi, salvo quanto stabilito per i portatori di handicap dall'art. 34 comma 4. I Piani di Gestione possono escludere dall'accesso aree di riserva naturale; in tal caso il divieto di accesso risulterà da appositi cartelli;
 - b) non è consentita la frequentazione della fascia dunale, da intendersi come fascia litoranea sabbiosa vegetata o con vegetazione rada e di norma in rilevato rispetto al piano medio dell'arenile;
 - c) non è consentito l'accesso alle aree di rimboschimento;
 - d) sull'arenile è consentito l'uso solamente di ripari, quali ombrelloni e simili, installati giornalmente nella fascia oraria dalle 8.00 alle 20.00, orario entro il quale tali ripari devono essere rimossi ed allontanati dall'arenile;
 - e) sull'arenile è vietato l'uso notturno, il pernottamento e l'esercizio del campeggio;
 - f) l'accesso alla battigia delle cavalcature è consentito con esclusione del periodo 1 maggio - 30 settembre e fatte salve le disposizioni dell'autorità competente, solo nei tratti previsti dai Piani di Gestione;
 - g) l'accesso alla battigia delle cavalcature deve avvenire tramite gli specifici percorsi di accesso creati per la manutenzione e pulizia della spiaggia;
 - h) non è consentito cavalcare né condurre cavalli alla briglia nella zona dunale;
 - i) non è consentito l'accesso alla spiaggia della Tenuta di San Rossore né da terra né da mare, fatta eccezione per le visite guidate e per le persone munite di specifica autorizzazione per raggiungere la Buca del Mare, la spiaggia del Gombo e la penisola dei Gabbiani.
2. I Piani di Gestione possono individuare arenili nei quali sono interdetti l'accesso e la sosta.

Art. 36 – Accesso alla Marina di Vecchiano

1. L'accesso alla Marina di Vecchiano è consentito giornalmente dalle ore 6 alle ore 24, attraverso gli appositi percorsi segnalati; nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre l'accesso al litorale è consentito dalle ore 6 alle ore 1.
2. La sosta dei mezzi a motore o trainati è consentita solo negli spazi allo scopo attrezzati e limitatamente agli orari suddetti.

Art. 37 - Svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative

1. Nel territorio soggetto al Piano per il Parco, le attività sportive di regola sono ammesse. I promotori devono munirsi del preventivo nulla osta.
2. Non sono ammesse gare di auto, di motociclismo, motocross ed in genere che utilizzino motori a scoppio, o che provochino rumorosità.
3. Non è ammessa l'attività del tiro al piattello e similari.

Art. 38 – Aree escluse dalle attività sportive e ricreative

1. Le aree a riserva naturale sono escluse dalle attività sportive e ricreative.

2. Entro 100 metri di distanza dalle strutture adibite all'osservazione della fauna selvatica è vietata, senza specifica autorizzazione, la navigazione con qualsiasi natante, anche a remi, così come la pesca con qualsivoglia mezzo o sistema, e qualsiasi attività che possa recare disturbo dell'avifauna.

Art. 39 - Acque interne

1. La navigazione nelle acque interne del territorio soggetto al Piano per il Parco, fiumi e canali, è ammessa anche a motore, purché con velocità non superiore a 4 nodi pari a 7,4 km/ora, fatti salvi specifici divieti contenuti nel presente regolamento o nei Piani di Gestione.
2. Per il canale navigabile dei Navicelli vige la normativa statale e regionale.
3. E' vietata la navigazione negli specchi d'acqua situati all'interno di riserve naturali o individuati come oasi, aree di osservazione, aree per la ricerca scientifica e/o per la didattica naturalistica.
4. La pesca è ammessa esclusivamente nelle forme e con le attrezzature previste dalla legislazione vigente.
5. Nelle acque interne del territorio soggetto al Piano per il Parco non è ammessa la pesca professionistica se non autorizzata dal Parco.
6. Nella sola località di Bocca di Serchio è ammessa la pesca al rezzaglio nei limiti della normativa vigente.
7. E' vietato costruire nuove attrezzature fisse di pesca.
8. Sono vietati gli scooters d'acqua, i mezzi a cuscino d'aria o con propulsione a vento, e la pratica dello sci nautico.

Art. 40 - Disciplina della navigazione e della pesca nel Lago e nel Padule di Massaciuccoli ed acque adiacenti

1. La navigazione è consentita osservando le seguenti norme:
 - a) è ammessa soltanto la navigazione di natanti a remi, a vela o spinti da motori elettrici;
 - b) è vietata la navigazione di imbarcazioni munite di motore a scoppio di qualsivoglia potenza, anche se non utilizzato;
 - c) è vietata la navigazione di imbarcazioni munite di deriva superiore a m. 1,50, sia fissa che estraibile;
 - d) il divieto di impiego di motore non si applica alle imbarcazioni autorizzate a svolgere il servizio pubblico di linea ed il servizio di noleggio di banchina; le caratteristiche, idonee al riconoscimento ed all'individuazione di tali natanti, dovranno essere preventivamente comunicate all'Ente Parco, per la necessaria autorizzazione;
 - e) il divieto non si estende ai natanti di Enti pubblici addetti alla vigilanza ed ai mezzi di pronto soccorso;
 - f) i natanti addetti alla vigilanza e quelli del pronto soccorso sono esentati dall'osservanza del divieto di velocità soltanto per giustificati motivi di servizio;
 - g) è consentita la navigazione ai natanti a motore addetti al traino chiatte, barconi, ecc., sicurezza per scuola o allenamento di canoa, purché a velocità non superiore a 4 nodi esclusivamente nei canali elencati nell'allegato I al presente regolamento.
2. La pesca, da chiunque esercitata, pescatori professionali o di mestiere e dilettanti, è regolata secondo la disciplina generale di cui al precedente art. 39, nel caso particolare inoltre:

- a) la pesca dilettantistica nelle acque del Bacino del Massaciuccoli ricomprese nei limiti del territorio soggetto al Piano per il Parco è ammessa, salvo i diritti di terzi;
 - b) le gare di pesca sportiva devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente-Parco.
 - c) tutti gli attrezzi da pesca non consentiti dalla legislazione vigente, compreso il pescato e le imbarcazioni, quando non siano scindibili dagli attrezzi vietati, da chiunque adoperati, sono assoggettati a sequestro a norma della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, e messi a disposizione della competente Autorità per l'eventuale confisca di legge.
3. Fatte salve specifiche delimitazioni più restrittive, nelle acque, entro una distanza di 100 metri dalle strutture per l'osservazione naturalistica ambientale, è vietata la navigazione, se non espressamente autorizzata, con qualsiasi natante, anche a remi. Parimenti è vietata la pesca con qualsivoglia mezzo o sistema, come pure il disturbo sonoro dell'avifauna.
 4. L'accesso del pubblico alle strutture di studio e di osservazione è regolato da apposito provvedimento dell'Ente-Parco.

Art. 41 - Disciplina delle gare veliche nel Lago di Massaciuccoli

1. E' stabilito di riservare alle gare veliche per scafi plananti una porzione del Lago di Massaciuccoli a forma triangolare individuata nell'allegato L al presente regolamento.
2. L'individuazione dei punti di vertice della porzione triangolare di cui sopra, dovrà di volta in volta essere effettuata alla presenza del Personale di Vigilanza di questo Ente Parco e materializzata a mezzo di boe.
3. Sono consentite non più di due gare al mese della durata di due giorni; nel periodo venatorio tutte le gare sono da prevedersi al di fuori delle giornate di esercizio dell'attività venatoria.
4. Le associazioni e gli organismi interessati alle gare devono far pervenire domanda, con allegati i programmi di gara per l'anno successivo, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno, onde consentire al Parco la formazione, in tempo utile, del programma generale delle gare veliche. Contestualmente alla domanda inviata all'Ente Parco deve essere inviata istanza anche all'Ente delegato dalla Regione Toscana per la disciplina della navigazione sul Lago.
5. Durante l'effettuazione delle gare, è consentita la navigazione di massimo due natanti a motore destinati all'assistenza e soccorso, con motore di potenza fino a 25 CV; la navigazione a motore dovrà essere sempre a velocità ridotta, e comunque tale da non recare disturbo alla fauna o pregiudizio all'ambiente, salvo nei casi contingenti di emergenza.

Art. 42 - Disciplina della navigazione sul Fiume Serchio in aree soggette al Piano per il Parco

1. La navigazione del Fiume Serchio, nel tratto soggetto al Piano del Parco (dal ponte della Via Aurelia in Migliarino fino alla foce) è vietata alle imbarcazioni ed ai natanti che facciano uso di motore superiore agli 8 CV di potenza.
2. La velocità massima non deve essere superiore a 4 nodi pari a ~7,4 km/ora.
3. La navigabilità a motore del Fiume, nel tratto compreso nel Parco, è subordinata alla iscrizione delle imbarcazioni e dei natanti in un apposito registro tenuto dall'Ente Parco

4. L'Ente Parco provvede al rilascio di apposito contrassegno numerato che deve essere tenuto esposto sulla imbarcazione o natante a motore a cura del conducente del mezzo stesso, durante la navigazione.
5. Sono fatti esenti dall'osservanza della iscrizione al registro e dal contrassegno, i mezzi adibiti alla vigilanza e al soccorso, che appartengano ad Enti autorizzati dall'Ente Parco.
6. In casi di emergenza, che potrebbero interessare i natanti che navigano in mare e che necessitano di immediato rifugio all'interno della Foce del Fiume, è consentita la navigazione e la sosta per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell'emergenza stessa.
7. I mezzi di vigilanza e di soccorso debbono tenere velocità non superiore a 4 nodi pari a ~ 7,4 km/ora, salvo per comprovati e contingenti motivi di servizio.
8. Nel caso in cui sul natante venga montato un secondo motore di potenza superiore, tale motore non può essere usato per la navigazione sul Serchio.
9. Per poter circolare sul fiume ogni imbarcazione deve esporre l'apposito contrassegno al quale potrà corrispondere solo una imbarcazione, della quale dovranno essere dichiarate le caratteristiche e il soggetto che ne è titolare. Non è consentito l'uso dello stesso contrassegno per altre imbarcazioni o per soggetti diversi dal titolare, fatta eccezione per i componenti il nucleo familiare.
10. La violazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi potrà comportare il ritiro del contrassegno.
11. Il numero dei contrassegni non potrà essere aumentato in misura superiore al 10 per cento di quelli rilasciati al 16.04.2007, data di adozione del presente regolamento e solo per i cittadini residenti nel Comune di Vecchiano e San Giuliano Terme. Ulteriori nuovi contrassegni potranno essere rilasciati solo ai cittadini residenti nel Comune di Vecchiano e San Giuliano Terme e nel limite massimo di quelli esistenti al 31.12.2003, anno di entrata in vigore del D.P.R. n. 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
12. Venti contrassegni, all'interno dei limiti numerici previsti nel precedente comma 11, saranno riservati alle imbarcazioni che potranno essere affittate dal/i gestore/i di approdi insediato/i nella parte pubblica del Serchio.
13. Tutti i contrassegni hanno validità tre anni e possono essere rinnovati alla scadenza. Per i contrassegni già rilasciati le modalità del rinnovo verranno determinate con apposito provvedimento dell'Ente Parco.

Art. 43 - Divieti

1. Nel territorio del parco è sempre vietato, se non espressamente e specificamente autorizzato:
 - a) il campeggio, l'attendamento e simili;
 - b) il pernottamento con roulettes, caravans, autocaravans, campers e simili;
 - c) l'accensione di fuochi non autorizzati;
 - d) il transito fuori strada con mezzi a motore;
 - e) l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
 - f) l'esercizio delle attività venatorie, con riferimento alle aree interne del Parco;
 - g) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
 - h) lo svolgimento di attività pubblicitarie.
 - i) lo svolgimento di manifestazioni quali "war games", "rave party" e similari.

TITOLO IV - TIPOLOGIA E MODALITÀ DI COSTRUZIONE DI OPERE E MANUFATTI

Art. 44 – Tipologia e modalità di costruzione dei manufatti

1. La tipologia e le modalità di costruzione dei manufatti sono disposte dai Piani di Gestione.
2. Nei casi non disciplinati dai Piani di Gestione, il nulla osta prescrive le tipologie e le modalità di costruzione, attenendosi alle caratteristiche delle costruzioni tipiche già esistenti nelle singole Tenute e Fattorie o Comparti.

Art. 45 – Opere ed interventi vietati

1. Nel territorio del Parco sono vietati:
 - la realizzazione di trasformazioni edilizio-urbanistiche, comprese le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie nonché tutte le opere che possano modificare lo stato dei luoghi;
 - l'esecuzione di muri di cinta, di sostegno, di scarpa, la realizzazione di recinzioni di qualunque genere e materiale;
 - l'esecuzione di opere in muratura, in lamiera, plastica, legno o altro materiale, di qualsiasi genere, dimensione e consistenza;
 - il deposito di materiali all'aperto;
 - la costruzione di approdi, pontili, porticcioli, attracchi ed imbarcaderi, nonché opere di consolidamento di sponda e simili;
 - l'apertura e l'esercizio di cave e miniere, nonché la raccolta e la manomissione di minerali, fossili e simili;
 - l'esecuzione di scavi, riempimenti, pavimentazioni, arginature;
 - l'esecuzione di fognature, linee e condutture sotterranee e sopraelevate, pozzi e cisterne;
 - la deviazione e la captazione di acque;
 - l'esecuzione di prosciugamenti, modificazioni al regime ed alla composizione delle acque superficiali e di falda;
 - l'asportazione di torba, sabbia, terreno vegetale e i movimenti di terra in genere;
 - la collocazione, anche provvisoria, di manufatti, chalet, baracche e ricoveri di qualsiasi natura e materiale;
 - la posa in opera ed il mantenimento di cartelli o di altri mezzi di pubblicità.
2. Tali divieti non operano per le opere e gli interventi espressamente e formalmente autorizzati perché conformi alle previsioni contenute nel piano del parco, nel piano di gestione e nel presente regolamento.

Art. 46 – Opere ed interventi su strutture e manufatti lungo le acque interne del territorio soggetto al Piano per il Parco

1. Per quanto concerne interventi, opere e manufatti lungo le rive delle acque interne, fatte salve le competenze di altre Amministrazioni pubbliche, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - i manufatti e le strutture fisse per l'esercizio della pesca possono essere mantenuti, consolidati, rinnovati o talora sostituiti in tutto o in parte, soltanto nei limiti delle dimensioni esistenti al momento di entrata in vigore della L.R. 61/1979, istitutiva del Parco Naturale. Restano salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia di esercizio della pesca dilettantistica non professionale;
 - qualsiasi intervento deve essere realizzato nel rispetto della disciplina stabilita dal Piano di Gestione della Tenuta Fattoria o Comparto, entro cui ricade;

- il manufatto (capanno o baracca) per il ricovero degli attrezzi necessari al pescatore per lo svolgimento della sua attività, può essere riadattato e consolidato, nei limiti delle dimensioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della suddetta L.R. 61/1979, soltanto mediante l'impiego di elementi costruttivi e materiali tradizionali, quale il legno, in modo da non alterare le caratteristiche estetiche originali del manufatto e di non arrecare modificazioni allo stato ambientali dei luoghi;
 - in ogni caso non possono essere utilizzati colori in contrasto con l'ambiente circostante su alcuna faccia esterna dei manufatti e non può essere eseguita l'applicazione in vista di materiali metallici, plastici o sintetici in genere;
 - i tetti di qualsivoglia manufatto dovranno essere integralmente ricoperti con cannuccia di padule raccolta in mazzi di sezione circolare; le pareti, i piani di calpestio e gli annessi dei manufatti (pontili, tavoli, ricoveri per barche, capanni, etc.) dovranno essere realizzati esclusivamente in legno;
 - i manufatti (baracche o capanni di qualsivoglia natura) presenti sul Lago di Massaciuccoli o sulla rete di canali ad esso contigui a nord ed a sud, potranno essere consolidati e ristrutturati solo secondo le predette tipologie e caratteristiche;
 - l'esecuzione lungo le acque interne del Parco di opere di difesa spondale, dovrà interessare prioritariamente siti già oggetto di difesa, dovrà essere prevalentemente caratterizzata da strutture in legno e/o da opere proprie dell'ingegneria naturalistica e dovrà rispettare i limiti dell'allineamento naturale della riva; in ogni caso l'altezza dell'opera non dovrà risultare superiore al piano di campagna del retrostante terreno, salvo eventuali parapetti o staccionate, da realizzarsi sempre con struttura in legno;
 - i pontili ad uso approdo imbarcazioni possono essere mantenuti, consolidati o riadattati, mediante l'impiego di strutture esclusivamente in legno, soltanto nei limiti delle dimensioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della citata L.R. 61/1979;
 - il terreno ad uso di resede o cortile di manufatti e strutture fisse presenti lungo le sponde, deve essere mantenuto in terra naturale e non può essere ricoperto con impasti di calcestruzzo, cemento, bitume o qualsiasi altra tipologia di pavimentazione, salvo il consolidamento dello stradello di accesso mediante ricarico di ghiaietto di pietrisco naturale o simili.
2. E' vietato costruire nuove attrezzature fisse di pesca, o manufatti di qualsiasi forma e natura.

Art. 47 Impianti puntuali per pubblica utilità

1. Gli impianti puntuali per pubblica utilità (antenne, ripetitori, ecc.), se non previsti specificamente dal Piano del Parco o dai Piani di Gestione, non possono essere inseriti in aree definite da tali strumenti come: riserve naturali, zona boscata, zona umida, corpo idrico, zona di rimboschimento, zona di riallagamento, zona umida di ripristino, arenili.
2. Gli impianti, seppure localizzati in zone consentite ai sensi del comma 1, non possono essere inseriti in aree che costituiscano elementi di raccordo naturalistico e/o di corridoio ecologico.
3. Nelle zone individuate in base ai disposti della L.R. 56/2000 e nelle zone limitrofe, l'installazione degli impianti, di cui al comma 1, dovrà essere subordinata alla valutazione di incidenza.
4. Gli impianti autorizzati devono rispettare, come minimo inderogabile, gli obiettivi di qualità ambientale di cui al D.P.C.M. n. 1 dell'8 luglio 2003.

TITOLO V – EMISSIONI E SCARICHI

Art. 48 - Emissioni sonore

1. Sono vietate le emissioni sonore che possono arrecare disturbo all'habitat naturale nelle sue varie componenti, agli utenti e fruitori del parco ed in generale alla tranquillità dei luoghi.
2. In particolare per le zone individuate dal Piano del Parco come riserva naturale (qualunque sia la zonizzazione interna), zona umida, corpi idrici, zona boscata, zona umida di ripristino, arenili, si applicano i limiti massimi previsti per la zona I nel D.P.C.M. 14 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni
3. Per le zone individuate dal Piano del Parco come zona agricola, zona di riallagamento, zona di rimboschimento, cava da recuperare, zona di recupero degli arenili, zona di recupero edilizio ed urbanistico, edifici esistenti ed aree di pertinenza, campeggi esistenti e zona sportiva si applicano i limiti massimi previsti per la zona II nel D.P.C.M. 14 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Sono possibili limitazioni diverse, se determinate dall'Ente Parco a seguito della verifica di incidenza (ai sensi della L.R. 56/2000), per le aree soggette a tale valutazione.

Art. 49 - Emissioni luminose

1. Sono vietate tutte le emissioni luminose, fisse o temporanee, che possono arrecare disturbo agli habitat naturali, agli utenti del Parco nonché alla tranquillità dei luoghi.
2. Sono vietati nuovi impianti di illuminazione e/o nuovi punti di illuminazione nelle zone individuate dai Piani di Gestione come: riserva naturale (qualsiasi sia la zonizzazione interna), zona boscata, zona umida, zona umida di ripristino, corpo idrico, arenile, zona agricola, zona di riallagamento, zona di rimboschimento e cava da recuperare.
3. In tutti gli interventi di realizzazione o adeguamento di impianti di illuminazione esterna, dovranno essere attuati sistemi e dispositivi atti a limitare e contenere le forme di inquinamento luminoso, nel rigoroso rispetto della legislazione e della normativa tecnica in materia vigente (con particolare riferimento alla Legge Regione Toscana 31.03.2000 n. 37 in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso, Legge Regione Toscana 24.02.2005 n. 39 in materia di energia, Deliberazione Giunta Regionale Toscana 27.09.2004 n. 962 recante le linee guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna); nelle zone individuate dai Piani di Gestione come: zona di recupero edilizio ed urbanistico, zona edifici esistenti ed area di pertinenza, zona campeggi esistenti, zona sportiva, zona di recupero degli arenili (in questa zona limitatamente ai punti luce applicati all'esterno degli edifici esistenti), i corpi illuminanti devono essere sempre rivolti verso terra e non possono proiettare alcun fascio luminoso nelle zone individuate al precedente comma 2. L'installazione di fari che proiettino fasci luminosi direzionali, fissi o roteanti, verso il cielo è sempre vietata.

Art. 50 – Immissione e scarico in acqua e sul terreno

1. È vietato lo scarico e l'uso di liquami urbani, idrocarburi, diserbanti, dissecanti, pesticidi, fitofarmaci e sostanze chimiche in genere non compresi nelle normative riguardanti la disciplina dei fertilizzanti agricoli, nonché l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli bio-geo-chimici.
2. Gli scarichi e le immissioni nel terreno e nei corsi d'acqua di elementi che possono mutare le caratteristiche del suolo e delle acque, pur se ammissibili in base alla

legislazione vigente, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Parco, che ne valuta l'incidenza sugli habitat interessati.

Art. 51 – Rifiuti e abbandono di oggetti

1. È vietato lo scarico e l'abbandono di qualsivoglia natura, quantità e qualità di rifiuti o oggetti dismessi.
2. È vietata l'apertura e l'esercizio di discariche di qualsivoglia natura ed entità.

TITOLO VI - NULLA OSTA

Art. 52 - Nulla osta- Autorizzazione

1. Al fine della tutela delle caratteristiche ambientali, storiche e paesaggistiche del territorio del Parco, qualsiasi uso o trasformazione, anche provvisori, del territorio e delle acque superficiali e di falda, che non rientri nella normale attività agricola, deve essere preventivamente assentito dall'Ente Parco, al fine di verificare la loro conformità rispetto alla disciplina del presente regolamento e la loro sostenibilità ambientale.
2. Il rilascio di permessi di costruire, concessioni, autorizzazioni o altri provvedimenti e titoli abilitativi relativi ad interventi, impianti, opere ed attività, all'interno del territorio di cui all'art. 1, è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente Parco.
3. Il rilascio del nulla osta e' comunque necessario anche per tutti gli interventi, impianti opere e attività che comportino una modifica, ancorché temporanea, rilevante sotto il profilo ambientale e paesaggistico.
4. La durata di validità del nulla osta è quella dell'atto autorizzativo al quale si lega, e comunque non può essere superiore a quattro anni dalla data del rilascio.
5. Per tutti gli interventi e le opere che possano avere incidenza sui siti di importanza comunitaria, individuati e classificati ai sensi della vigente normativa, o sulle aree ad essi limitrofe, il proponente deve allegare alla domanda di nulla osta lo studio di incidenza ambientale o una relazione tecnica che dimostri che la natura dell'intervento è tale da non avere incidenza sui siti; la valutazione dell'incidenza ambientale da parte dell'Ente Parco costituisce presupposto per una valida ed ammissibile richiesta di nulla osta.
6. Nei casi in cui il nulla osta disponga, quale condizione o prescrizione, la realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione degli impatti sull'ambiente, l'Ente Parco ha facoltà di chiedere la preventiva stipula di polizza fidejussoria a carico del soggetto interessato ed a favore dell'Ente Parco, per un importo pari a quello stimato per la realizzazione degli interventi di mitigazione/compensazione. Analoga polizza fidejussoria può essere richiesta per tutti gli interventi che comportano rischi ambientali, commisurata ai costi della eventuale rimessa in pristino e/o della eventuale bonifica.

Art. 53 - Procedura per il nulla osta

1. La richiesta di nulla osta deve pervenire all'Ente Parco completa delle generalità del richiedente e di tutta la documentazione tecnico grafica progettuale, in n° 2 copie, necessaria per l'esatta individuazione, la puntuale definizione e la corretta valutazione dell'intervento proposto.
2. La richiesta di nulla osta per interventi, impianti ed opere soggetti a permessi di costruire, concessioni, autorizzazioni, denuncia di inizio attività o altri provvedimenti e titoli abilitativi previsti dalla legislazione vigente, deve pervenire all'Ente Parco per il tramite del Comune territorialmente competente, dopo che lo stesso abbia verificato la titolarità del soggetto interessato, la legittimità del manufatto preesistente (ove necessario) e l'adeguatezza della richiesta accompagnata dagli eventuali pareri delle altre Amministrazioni competenti, se necessari e già espressi.
3. Nei casi in cui la richiesta di nulla osta pervenga direttamente dal richiedente, oltre quanto previsto dal comma 1, la stessa dovrà contenere autocertificazione, ai sensi di

legge, resa dall'interessato circa la titolarità sul bene oggetto di intervento e tutta la relativa documentazione catastale riportante la titolarità.

4. La carenza, l'insufficienza o l'incompletezza della documentazione determina l'interruzione del termine di conclusione del procedimento, il quale riparte a decorrere dalla presentazione o regolarizzazione dei documenti. Nel caso di inadempienza del richiedente il procedimento si conclude e viene archiviato.
5. Nel procedimento amministrativo, l'Ente Parco garantisce comunque l'uniformità della propria attività alle procedure previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti" e successive modifiche ed integrazioni, ed al proprio Regolamento sul Procedimento Amministrativo e Diritto di Accesso.

Art. 54 - Esibizione del nulla osta

1. Il nulla osta rilasciato deve essere obbligatoriamente esibito a richiesta degli addetti ai controlli del Parco e degli Enti istituzionalmente competenti.

Art. 55 - Assenza o difformità dal nulla osta o da autorizzazione

1. Nel territorio soggetto al Piano del Parco chiunque proceda ad opere, interventi, impianti o comunque a fattispecie rientranti nelle previsioni della L.R. 24/1994, o eserciti attività in assenza o in difformità del nulla osta o di autorizzazione di cui al precedente art. 52, incorre nelle sanzioni previste dal Titolo VIII del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle leggi vigenti.

TITOLO VII - DANNI ALLE COLTURE PROVOCATI DA SELVATICI

Art. 56 - Attività di controllo

1. Il Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, allo scopo di limitare i danni arrecati all'agricoltura, attiva il controllo delle popolazioni di fauna selvatica presente nel territorio di competenza, mediante catture e/o abbattimento dei capi in esubero in attuazione delle indicazioni del Comitato Scientifico.
2. L'attività di controllo della fauna selvatica avviene nell'osservanza delle disposizioni delle vigenti leggi nazionali e regionali in materia.
3. I residenti all'interno dei comuni del parco possono essere utilizzati negli interventi di controllo e riequilibrio faunistico, a seguito di espressa autorizzazione nominativa. I soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di legge. Dovranno operare con le modalità indicate dall'Ente Parco.

Art. 57 - Prevenzione

1. Il Parco promuove la realizzazione da parte dei proprietari e conduttori dei fondi di opere tendenti alla prevenzione dei danni alle colture.
2. Il Parco può acquistare coltivazioni da destinare alla fauna selvatica per eliminare o ridurre i danni alle coltivazioni destinate alla produzione.

Art. 58 - Indennizzo

1. Il Parco contribuisce all'indennizzo, secondo le modalità di seguito riportate, dei danni causati alle colture dalla fauna selvatica. Tali indennizzi che possono essere dati esclusivamente agli operatori agricoli danneggiati, si riferiscono esclusivamente ai danni accertati nelle aree agricole nelle quali l'attività venatoria è vietata.
2. Per richiedere indennizzo, gli interessati devono presentare all'Ente Parco apposita scheda di denuncia danni, debitamente compilata, entro e non oltre giorni 5 dalla propria rilevazione del danno sofferto.
3. Deve essere garantita e favorita la possibilità di verificare ed accertare, da parte dell'Ente Parco, l'entità del danno; l'impossibilità di questa verifica rende non procedibile la richiesta di risarcimento.
4. I danni verificati nelle aree dell'Università di Pisa destinate ad attività agricola, fermo restando le procedure previste dal presente regolamento, potranno essere indennizzati a seguito di specifica intesa tra Parco ed Università.

Art. 59 - Procedimento di accertamento

1. Il Parco provvede, entro giorni 15 dalla data di ricevimento delle schede appositamente predisposte, ad effettuare l'accertamento del danno denunciato.
2. A tale accertamento può presenziare l'interessato od un suo delegato, preventivamente convocato dal Parco anche telefonicamente, che sottoscrive il verbale di accertamento sul modello predisposto dal Parco.
3. L'interessato, all'atto della firma, può chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione.
4. L'interessato ha diritto di ricevere copia del verbale di accertamento ad esclusione delle tabelle di stima economica del danno. Nel caso di rifiuto ad opporre la firma sul verbale di accertamento da parte dell'interessato, ne è fatta menzione sul verbale stesso.

Art. 60 - Calcolo indennizzo

1. Il danno subito è il mancato reddito, stabilito come valore di mercato della quota di prodotto distrutto detratto dell'eventuale costo delle pratiche colturali, o di quota parte di esse, non effettuate per il completamento del ciclo produttivo. Il valore di mercato del prodotto distrutto è determinato moltiplicando la stima del quantitativo di prodotto distrutto per il prezzo medio del prodotto danneggiato, utilizzando i prezzi medi dei prodotti contenuti nel bollettino della CCIAA della Provincia di Pisa in vigore. In caso di nuova semina dovuta al danno subito, il valore del danno sulla prima semina sarà pari al costo del nuovo intervento.
2. L'indennizzo è determinato applicando al danno stimato la percentuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, in base alle risorse finanziarie disponibili.
3. La liquidazione è effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'accertamento del danno.
4. Gli indennizzi per le colture biologiche, come determinati al precedente comma 2, sono da riferirsi alle valutazioni della Camera di Commercio.
5. Gli indennizzi per danni, come determinati al precedente comma 2, sono incrementati del 10% per le colture sulle quale siano state attuate misure preventive specifiche concordate con l'Ente Parco su un'area di almeno 5 ha.
6. Gli indennizzi come determinati al precedente comma 2 sono ridotti del 20% se i danni avvengono su aziende che non hanno aderito alle azioni di prevenzione messe in atto dall'Ente Parco.
7. L'indennizzo in ogni caso non può superare il valore del danno stimato, con il metodo di cui al precedente comma 1.
8. Non sarà concesso indennizzo se, senza un preventivo accordo con l'Ente Parco, non è effettuata la raccolta delle colture presenti. Si considera non effettuata la raccolta che avviene oltre il periodo indicato nella tabella contenuta nell'allegato M al presente regolamento.
9. Non sono indennizzabili i danni, qualora accertato che il proprietario o conduttore del fondo non abbia consentito l'accesso per le operazioni di controllo delle popolazioni di fauna selvatica.

TITOLO VIII - SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 61 - Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle leggi vigenti, chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 30 della L.R. 16 marzo 1994, n. 24, e, per quanto applicabili, a quelle previste dalla L.R. 1/2005.
2. Con apposita delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, potranno essere individuate le fattispecie per le quali si applica la sanzione pecuniaria ridotta di cui all'art. 30 della L.R. n. 24/1994.

Art. 62 - Procedure sanzionatorie

1. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni vigenti ,nazionali e regionali in materia di sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 63 - Sospensione e riduzione in pristino

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al precedente articolo 61, qualora sia esercitata una attività in difformità del presente regolamento, il Direttore, anche alla luce di quanto previsto dall'art.23 dello Statuto dell'Ente Parco, dispone i provvedimenti di sospensione o di ripristino stabiliti dall'art. 31 della L. R. n. 24/1994.

TITOLO IX – NORME FINALI

Art. 64 – Aggiornamento degli allegati

1. L'Ente Parco può modificare gli elenchi contenuti negli allegati al presente regolamento. Le modifiche approvate con delibera del Consiglio Direttivo saranno pubblicate per almeno un mese nell'albo pretorio dell'Ente, nell'albo pretorio degli Enti locali facenti parte della Comunità del Parco e nel sito Web dell'Ente Parco.
2. Le procedure di cui al comma precedente sono applicabili solo qualora le modifiche degli elenchi non alterino il contenuto del presente regolamento e siano conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento delle aree protette e di tutela della biodiversità. Le modifiche sopradette saranno comunicate agli uffici regionali competenti.

Art. 65 – Recepimento delle normative sopraordinate

1. Il recepimento di nuove normative, che abbiano rilevanza sui presenti disposti regolamentari e/o che modifichino il quadro all'interno del quale agisce il presente regolamento, potrà avvenire con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente, nel rispetto del procedimento dettato con legge regionale n. 24/94 e dalla legge regionale n. 1/2005.

ALLEGATO A: HABITAT PARTICOLARMENTE PROTETTI

NOME	CODICE NATURA 2000	CODICE CORINE BIOTOPES
Habitat protetti ai sensi della L.R. 56/00 e succ. modif.	-	-
Comunità di idrofite radicate e non del <i>Nymphaeion albae</i>	-	22.4311 - 22.4312 - 22.4313

**ALLEGATO B: ENTITÀ VEGETALI (SPECIE, SOTTOSPECIE O GRUPPI DI SPECIE)
PARTICOLARMENTE PROTETTE**

Specie vegetali protette ai sensi della L.R. 56/00 e succ. modif.	
Briofite (<i>muschi e licheni</i>)	
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh. (= <i>Carex paludosa</i> Good.)	Carice tagliente
<i>Carex gracilis</i> Curtis	Carice palustre
<i>Carex praecox</i> Schreber	Carice serpeggiante
<i>Carex rostrata</i> Stokes	Carice rigonfia
<i>Carex strigosa</i> Hudson	Carice dei frassineti
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Corynephorus divaricatus</i> (Pourr.) Breistr.	Panico articolato
<i>Crepis suffreniana</i> Steud.	Radicchiella di Suffren
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb	Erba Sofia, Erba Falcona
<i>Euphorbia biumbellata</i> Poiret	Euforbia con doppia ombrella
<i>Hottonia palustris</i> L.	Erba scopina
<i>Juncus littoralis</i> C. A. Meyer	Giunco di Tommasini
<i>Juniperus oxycedrus</i> ssp. <i>macrocarpa</i>	Ginepro delle sabbie o coccolone
<i>Lythrum virgatum</i> L.	Salcerella minore
<i>Malcolmia ramosissima</i> (Desf.) Thell.	Malcolmia ramosissima
<i>Melilotus dentata</i> (W. et K.) Pers.	<i>Meliloto dentato</i>
<i>Myosotis sicula</i> Guss.	Nontiscordardimé siciliano
<i>Nymphaea alba</i>	Ninfea
<i>Nuphar luteum</i>	Nannufano
<i>Osmunda regalis</i> L.	Felce florida
<i>Periploca greca</i>	Periploca
<i>Polypodium interjectum</i>	Felce dolce
<i>Polypodium vulgare</i>	Polipodio
<i>Polygala nicaeensis</i> Risso ex W.D.J. Koch ssp. <i>mediterranea</i> Chodat var. <i>italiana</i> Chodat	-
<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. et Schl.	Brasca capillare
<i>Psamna arenaria</i>	Sparto pungente
<i>Puccinellia palustris</i> (Seenus) Hayek	Gramignone marittimo
<i>Quercus robur</i>	Farnia
<i>Ranalis acquatilis</i> R.	Ranuncolo d'acqua
<i>Rynchospora alba</i> (L.) Vahl	Rincospora chiara
<i>Saccarum ravennae</i>	Canna del Po
<i>Scirpus mucronatus</i> L.	Lisca mucronata
<i>Scirpus pungens</i> (Vahl) Palla	
<i>Scutellaria hastifolia</i> L.	Scutellaria lanciforme
<i>Spartina versicolor</i> Fabre	Sparto
<i>Symphytum tanaicense</i> Steven	Consolida del Don
<i>Thelypteris palustris</i>	Felce palustre
<i>Trifolium hirtum</i> L.	Trifoglio irto
<i>Urticularia australis</i> R. Br.	Erba vescia
<i>Epipactis palustris</i> Jacq.	
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.	
<i>Orchis palustris</i>	
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	
<i>Euphorbia palustris</i> L.	

<i>Rynchospora alba</i> L.	
----------------------------	--

ALLEGATO C: SPECIE FUNGINE DI CUI È AMMESSA LA RACCOLTA

Prataiolo	(<i>Agaricus campestris</i> (L.) Fr.)
Ovulo buono	(<i>Amanita cesarea</i> Scop.:Fr.) Link
Farinaccio	(<i>Amanita ovoidea</i> Bull.:Fr.) Link
Moreccio	(<i>Boletus aereus</i> Bull.: Fr.)
Porcino estatino	(<i>Boletus aestivalis</i> Paulet) Fr.
Porcino	(<i>Boletus edulis</i> Bull.) Fr.
Gattarello	(<i>Leccinum durlusculum</i> Schulzer) Singer
Leccino	(<i>Lecinum lepidum</i> Bouchet ex Essette) Quadr.
Pinaiole	(<i>Suillus collinitus</i>) Fr. (Kuntze)
Piantolo	(<i>Suillus granulatus</i> (L.:Fr.) Roussel)
Pinaiole invernale	(<i>Suillus bellinii</i> (Inzenga) Kuntze)
Vescia areolata	(<i>Calvatia utriformis</i> Bull.:Pers.) Jaap
Coprino chiomato	(<i>Coprinus comato</i> (Mull.: Fr.) Pers.)
Mazza di tamburo	(<i>Macrolepiota procera</i> Scop.: Fr.) Singer
Galletto	(<i>Cantharellus cibarius</i> (Fr.:Fr.) Fr.)
Fiammiferino	(<i>Cantharellus lutescens</i> Pers.: Fr.) Fr.)
Trombetta dei morti	(<i>Craterellus cornucopioides</i> L.: Fr.) Pers.)
Manina rossa	(<i>Ramaria botrytis</i> (Pers.: Fr.) Ricken)
Cimballo grigio	(<i>Clitocibe nebularis</i> (Batsch: Fr.) P. Kumm.)
Cimballino rosa	(<i>Clitocibe inversa</i> (Scop.) Pat.)
Cimballo viola	(<i>Lepista nuda</i> (Bull.: Fr.) Cooke)
Gelone	(<i>Pleurotus ostreatus</i> Jacq.: Fr) P. Kumm.)
Steccherino dorato	(<i>Hyonum repandum</i> L.:Fr.)
Lattario delizioso	(<i>Lactarius deliciosus</i> L.: Fr.) Gray)
Lattario vinato	(<i>Lactarius vinosus</i> Quél)
Chiodino senza anello	(<i>Armillaria tabescens</i> Scop.) Emeland)
Chiodino	(<i>Armillaria mellea</i> (Vahl: Fr.) P. Kumm.)
Gambesecche	(<i>Marasmius oreades</i> (Bolton:Fr.) Fr.)
Pioppino	(<i>Agrocybe aegerita</i> (Brig.) Fayod)
Spugnola	(<i>Morchella vulgaris</i> (Pers.) Boud.)
Spugnola gialla	(<i>Morchella rotunda</i> (Pers.) Boud.)
Spugnola conica	(<i>Morchella elata</i> Fr.:Fr.) (= <i>Morchella conica</i> Pers.)
Rossella	(<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.)
Colombina	(<i>Russula vesca</i> Fr.)
Verdone	(<i>Russula virescens</i> Schaeff.) Fr.)
Prugnolo	(<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.: Fr.) Donk)
Moretta	(<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.)

ALLEGATO D: SPECIE DI SPUGNOLE

- Spugnola Morchella vulgaris (Pers.), Boud,
- Spugnola gialla Morchella rotunda (Pers.) Boud.,
- Spugnola conica Morchella elata Fr.:Fr.) (= Morchella conica Pers.)

ALLEGATO E: FUNGHI RACCOGLIBILI SENZA LIMITAZIONI SULLA DIMENSIONE DEL CAPPELLO

Galletto	(<i>Cantharellus cibarius</i> (Fr.:Fr.) Fr.)
Fiammiferino	(<i>Cantharellus lutescens</i> Pers.: Fr.) Fr.)
Trombetta dei morti	(<i>Craterellus cornucopioides</i> L.: Fr.) Pers.)
Chiodino	(<i>Armillaria mellea</i> (Vahl: Fr.) P. Kumm.)
Gambesecche	(<i>Marasmius oreades</i> (Bolton:Fr.) Fr)

ALLEGATO F: PERIODI E QUANTITATIVI MASSIMI GIORNALIERI DI RACCOLTA DI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Prodotto del sottobosco	Periodo di raccolta ammesso	Quantitativo massimo
Frutti di corbezzolo (<i>Arbutus unedo</i>)	dal 1/9 al 30/11	Kg. 0,500
Bacche di mirto (<i>Myrtus communis</i>)	dal 1/9 al 30/11	Kg. 0,200
Bacche di prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	dal 1/9 al 30/11	Kg. 0,200
Asparago selvatico (turioni di <i>Asparagus a.</i>)	dal 15/2 al 15/5	Kg. 0,300
Cuscineti di muschio	Dal 15/12 al 25/12	Kg. 0,50
Frutto del Rovo (Mora)	dal 15/7 al 30/9	Kg 1,000
Specie erbacee selvatiche non protette dalle normative (Malva, Crescione, Cicoria Selvatica, etc.)	Tutto l'anno	15 esemplari per ciascuna specie (solo parte aerea)

**ALLEGATO G: QUANTITATIVI MASSIMI GIORNALIERI DI RACCOLTA DI PRODOTTI
NATURALI**

Scopa (Erica arborea, Erica scoparia) 5 kg.

Fronde di specie arboree aromatiche o officinali (alloro, etc) 5 fronde

ALLEGATO H: FAUNA PARTICOLARMENTE PROTETTA

Specie animali protette ai sensi della L.R. 56/00 e succ. modif.*		
<i>INSETTI</i>		<i>Lophyridia litoralis nemoralis</i>
<i>UCCELLI</i>	Codone	<i>Anas acuta*</i>
<i>UCCELLI</i>	Canapiglia	<i>Anas sterpera*</i>
<i>MAMMIFERI</i>	Arvicola acquatica	<i>Arvicola terrestris</i>

NOTA. * specie di cui è vietata la caccia salvo deroga concessa dall'Ente Parco.

ALLEGATO I: CANALI NAVIGABILI NEL BACINO DEL MASSACIUCCOLI

- Canale Quindici,
- Canale Venti,
- Canale Malfante,
- Canale Burlamacca,
- Canale Barra

ALLEGATO L: PORZIONE DI LAGO PER GARE VELICHE

Porzione del Lago di Massaciuccoli da riservare alle gare veliche per scafi a planata.
Forma triangolare, così individuata:

lato sud-ovest: una linea che va dallo "Chalet Emilio" di Torre del Lago al punto fuori foce del Canale della Barra, così identificabile: intersecazione della linea Punta di Casina - cima del Monte Cocco con la normale congiungente la predetta linea a foce del Canale della Barra;

lato sud-est: dal punto fuori foce del Canale della Barra al punto di intersecazione della linea foce del Canale Malfante - cima del Monte Cocco con la linea Punta della Piaggetta - torre di Villa Orlando;

lato nord: dallo "Chalet Emilio" al punto di intersecazione della linea foce del Canale Malfante - cima del Monte Cocco con la linea Punta della Piaggetta - Villa Orlando.

ALLEGATO M: DATA LIMITE PER RACCOLTA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Prodotto	Data limite per raccolta
girasole	15 ottobre
mais	30 ottobre
melone e anguria	20 settembre
pomodoro	30 settembre
soia	30 settembre
frumento	31 luglio
avena	15 luglio